



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 7

DEL 28/03/2018

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Imposta comunale (IUC) Componente TASI - Individuazione dei servizi indivisibili e conferma aliquote per l'anno 2018 - Confermativa -

L'annoduemiladiciotto, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore 19.30 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Belan Annunzio	Sindaco	X	
2	Visentin Olives	Consigliere	X	
3	Bacco Sergio	Consigliere		X
4	Bartella Daniela Romilda	Consigliere	X	
5	Frison Nicolas	Consigliere	X	
6	Meneghin Silvia	Consigliere	X	
7	Previati Alberto	Consigliere	X	
8	Rizzonato Valentina	Consigliere	X	
9	Ruzzon Maurizio	Consigliere	X	
10	Ferrara Maddalena	Consigliere	X	
11	Vessio Francesco	Consigliere	X	
			10	1

Assiste alla seduta il Dott. GIROTTI DANTE V. Segretario del Comune.

Il Sig. Belan Annunzio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri: Previati Alberto, Rizzonato Valentina, Ferrara Maddalena

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta n. 9/2018 (Area Demografici-Tributi);

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica stessa.

Data, 21/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Eugenia Moscardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta:

- Certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
 - o **Favorevole**
 - o Contrario per i seguenti motivi:
- Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile

Data, 21/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Emanuela Zanellato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (Imu), del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) e della tassa sui rifiuti (Tari);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della Tasi;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 117 cc che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- la base imponibile della Tasi (art 1. comma 675) è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imu di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;

Considerato, inoltre, in merito alle aliquote:

- l'art. 1, comma 676, legge n. 147/2013, fissa: *"l'aliquota di base della Tasi all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*;
- all'art. 1, comma 678, legge n. 147/2013, stabilisce che i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della Tasi *"non può comunque eccedere il limite di cui al comma 675 del presente articolo, ovvero dell'1 per mille"*.
- all'art. 1, comma 677, stabilisce che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Preso atto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità anno 2016), è intervenuta a modificare la disciplina normativa Tasi di cui all'art. 1 comma 639 della legge 147/2013, e ss. Le principali novità riguardavano:

- **l'esenzione della Tasi per le abitazioni principali**, il comma 14 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 riscrive il comma 639 della legge 147 del 2013 (c.d. legge stabilità anno 2014);
- la sostituzione dell'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, in materia di presupposto impositivo Tasi, *individuato dalla norma come segue: "il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9"*.

Dal 2016, l'abitazione principale non é soggetta né a Tasi né a Imu, salvo eventualmente quelle di lusso, che continuano ad essere assoggettate ad Imu e per le quali spetta la detrazione di € 200,00;

- l'integrazione dell'art. 1, comma 678 della legge 147/2013 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dall'anno 2016, di un'aliquota Tasi del 1 per mille, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino ad azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 2,5 per mille);

Visti:

- l'art. 1 comma 26, della legge 208 del 2015 (legge stabilità anno 2016) in merito alla sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016-2017;
- l'art.1 comma 37 lett. a) della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.205) che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Richiamato l'art. 3 del vigente Regolamento Comunale, per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC-Componente Imu- approvato con atto del C.C. n. 8 del 19/05/2014, che assimila all'abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesa non risulti locata;

Preso atto dell'art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011 come modificato dal DL n. 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al richiamato art. 1 comma 26 della legge 208/15 modificato ed integrato dall'art. 1 comma 37 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017 le aliquote Tasi per l'anno 2018 non hanno subito aumenti rispetto a quelle in vigore negli anni 2016-2017;
- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, così come stabilito dal comma 667, art. 1 della legge 147 del 27/12/2013;

Richiamati i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che stabiliscono che con deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune, deve indicare in modo analitico i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la Tasi concorre. Le aliquote devono essere determinate in conformità con i predetti servizi e costi;

Vista la proposta di bilancio per l'anno 2018 predisposta dal Servizio economico finanziario;

Vista la nota del responsabile dell'ufficio finanziario, in data 20/03/2018 che individua e quantifica i costi dei seguenti servizi indivisibili, la cui applicazione della Tasi concorre alla copertura parziale dei costi:

Servizio	Descrizione Analitica	Costi 2018 (espressi in €)
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Energia elettrica – manutenzione impianti	135.400,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	Mantenimento parchi giardini, manutenzione del verde pubblico	62.500,00
Polizia Municipale	Polizia Municipale	187.104,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Manutenzione strade viabilità	82.934,00
Servizi di protezione civile	Servizi di protezione civile	13.195,00
Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Servizi socio assistenziali	175.596,00

Ritenuto, opportuno al fine di assicurare la copertura parziale dei costi dei servizi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, confermare, per l'anno 2018, le aliquote Tasi già in vigore dall'anno 2015 approvate con deliberazione consiliare n. 10 del 19/05/2015, e riconfermate anche negli anni 2016-2017:

- **aliquota del 2,5 per mille** da applicarsi agli "immobili merce" costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota del 1 per mille** da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- **aliquota azzerata pari ad (0-zero) punti percentuali**, ai sensi del citato comma 676 delle Legge 147/2013 da applicarsi a:
 - tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze
 - le aree edificabili
 - le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze
 - gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D;

Visti:

- l'art. 1 comma 639 e ss della legge 147/2013 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità dal 1° gennaio 2016 dalla legge 2018/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
- gli artt. 8,9,14 del d.lgs n. 23/2011 e l'art. 13 del d.l. 201/2011 e ss.mm.ii., comprese le modifiche introdotte dalla citata legge 218/2015 nonché il d. lgs n. 504/1992, laddove applicabili in materia di IUC-Tasi;
- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8 legge 28/12/2001, n. 448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e ss.mm.ii. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL-D.Lgs. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL-D.Lgs. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- l'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 06-12-2017) che differiva il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali, al 28/02/2018;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15-02-2018) che differiva ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2018/2020 al 31 marzo 2018;

Dato atto che la presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 52 del d. lgs 15/12/1997 n. 446;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito altresì il parere dell'organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) n. 7) del D. Lgs n. 267/2000 come modificato dalla legge 213/2012;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Ruzzon e Ferrara), astenuti 1 (Vessio), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione della *componente Tasi* della IUC, anno 2018 senza prevedere alcuna detrazione:

- **aliquota del 2,5 per mille** da applicarsi agli “immobili merce” costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota del 1 per mille** da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011
- **aliquota azzerata, paria a (0-zero) punti percentuali**, ai sensi del citato comma 676 delle Legge 147/2013 da applicarsi a:
 - tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze
 - le aree edificabili
 - le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze;
 - gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D

3) dare atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al richiamato art. 1 comma 26 della legge 208/15 modificato ed integrato dall’art. 1 comma 37 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017 le aliquote Tasi per l’anno 2018 non hanno subito aumenti rispetto a quelle in vigore negli anni 2016-2017;
- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, così come stabilito dal comma 667, art. 1 della legge 147 del 27/12/2013;

4) di dare atto, inoltre, che:

- la presente deliberazione costituisce atto propedeutico al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018;
- le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l’introduzione di successive modifiche legislative, devono intendersi disapplicate;

5) di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al Ministero dell’economia e delle Finanze ai sensi della vigente normativa;

Successivamente, stante l’urgenza e con il seguente risultato: con voti favorevoli 7, contrari 2 (Ruzzon e Ferrara), astenuti 1 (Vessio), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di dare al presente atto immediata esecuzione a’ sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Belan Annunzio

IL V.SEGRETARIO
Fto Dott. GIROTTO DANTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Lì, 17.04.2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Paola Ranzato

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 17.04.2018

IL FUNZIONARIO
Luigina Chigiato

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE